Studio Notarile Cignetti

ADEMPIMENTO UNICO
Agenzia delle Entrate
di TORINO 2
il 18/12/2018
al n. 31693

REPERTORIO N. 218673 RACCOLTA N. 43108

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì quattordici dicembre duemiladiciotto, in Ivrea, al piano primo dello stabile sito in Piazza Freguglia n.c. 13, nel mio studio, alle ore quindici e minuti quindici (h. 15.15), dinanzi a me Pierluigi CIGNETTI, Notaio in Ivrea, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, si è costituito il signor:

BARRA Pino, nato a Esslingen-Neckar (Germania) il 13 novembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

SIRIO SERVICE Srl, con sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n.c. 8, capitale sociale Euro 15.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, titolare di codice fiscale n. 08704610016, di nazionalità italiana.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale di assemblea di predetta società, in questo giorno, ora e luogo convocata ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, per discutere e deliberare

sul seguente----------

----------ORDINE DEL GIORNO----------

1. Proposta di modifica dello statuto sociale;--------

2. Varie ed eventuali.----------

A norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza lo stesso comparente il quale,----------

----------CONSTATATO CHE:----------

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale, come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente verbale sub. **"A"**, e più precisamente:--------

AUTOMOBIL CLUB DI IVREA, con sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n.c. 8, codice fiscale n. 00503620015, titolare di una partecipazione di nominali Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta virgola zero zero), pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor BERUTTI Luigi, in proprio;----------

AUTOMOBILE CLUB TORINO, con sede in Torino, Piazzale San Gabriele di Gorizia n.c. 210, codice fiscale n. 00498530013, titolare di una partecipazione di nominali Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero zero), pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, per delega

conferita al signor BERUTTI Luigi;----------

AUTOMOBILE CLUB VERCELLI, con sede in Vercelli (VC), Corso Fiume n. 73, codice fiscale n. 00162140024, titolare di una partecipazione di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor CASTELLI Eugenio, in proprio;----------

AUTOMOBILE CLUB BIELLA, con sede in Biella (BI), Viale Matteotti n. 11, codice fiscale n. 00165000027, titolare di una partecipazione di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, per delega conferita al signor BERUTTI Luigi;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti BARRA Pino, odierno comparente, Presidente, INGENITO Emilio, Consigliere, ZALTRON Claudia Francesca, Consigliere, pertanto tutti i membri;----------

- ha giustificato l'assenza il Revisore Legale dottor SAVIO Massimo;----------

- tutti gli intervenuti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, senza riserva alcuna,----------

----------DICHIARA----------

l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, riconfermando a me Notaio l'incarico di fungere da Segretario dell'assemblea stessa.----------

Del che richiesto io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.----------

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno ed evidenzia all'assemblea come l'Organo Amministrativo abbia provveduto ad una generale revisione dello statuto societario, adeguandolo ai contenuti dei regolamenti per la governance adottati dagli enti partecipanti, ai sensi dell'art. 10 comma 1 bis del Decreto Legge n. 91 in data 25 luglio 2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 108 del 21 settembre 2018: lo stesso Presidente dà lettura degli articoli di cui è proposta la modifica, comparando il nuovo testo con quello vigente e rende le spiegazioni richieste.----

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a discutere ed a deliberare.----------

Senza ulteriore discussione, l'assemblea, con il voto favorevole espresso in forma palese per alzata di mano da parte di tutti i soci presenti o rappresentati, portatori dell'intero capitale sociale, senza astenuti o contrari,----------

----------delibera----------

di adottare un nuovo testo di Statuto sociale ricomprendente le modifiche richieste dalle disposizioni vigenti ex art. 10 comma 1 bis del Decreto Legge n. 91 in data 25 luglio 2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 108 del 21 settembre 2018, di cui il Presidente ha dato lettura in assemblea; tale statuto, costituito da numero 41 (quarantuno) articoli, approvato dall'assemblea stessa, viene allegato al presente verbale sub. **"B"**.----------

Nessuno richiedendo la parola, null'altro essendovi a deliberare circa il secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno rubricato come "varie ed eventuali", l'assemblea viene sciolta alle ore quindici e minuti quaranta (h. 15.40).----------

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati del presente verbale, le cui spese sono a carico della società, che le assume.----------

----------Del che richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale dattiloscritto o manoscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mia mano;----------

quale verbale leggo, in assemblea, al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive a

sensi di legge alle ore quindici e minuti quaranta (h. 15.40).----------

Occupa sei pagine di due fogli.----------

In originale firmato----------

BARRA Pino----------

CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)----------

Copia conforme all'originale, si rilascia per uso consentito dalla legge.

Ivrea, lì 18 DIC 2018

Allegato "A" al Repertorio n. 218673 / 43108

ASSEMBLEA DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2018 **SIRIO SERVICE Srl**		
SOCI		
	IN PROPRIO	PER DELEGA
AUTOMOBIL CLUB DI IVREA 45% del capitale sociale		
AUTOMOBILE CLUB TORINO 15% del capitale sociale		
AUTOMOBILE CLUB VERCELLI 20% del capitale sociale		
AUTOMOBILE CLUB BIELLA 20% del capitale sociale		
ORGANO AMMINISTRATIVO		
BARRA PINO Presidente		
INGENITO Emilio Consigliere		
ZALTRON Claudia Francesca Consigliere		
REVISORE LEGALE		
SAVIO Massimo		

Allegato "A"al numero di Repertorio 218673/43108

STATUTO

SIRIO SERVICE SRL

TITOLO PRIMO – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art.1 - Tipo e Denominazione

E' corrente una società a responsabilità limitata denominata:

"SIRIO SERVICE Srl"

quale organismo strumentale a capitale pubblico per la gestione dei servizi legati alla mobilità ed all'utenza automobilistica nell'esercizio dei compiti affidati dagli Enti pubblici partecipanti.

La società è sottoposta all'influenza determinante degli Automobile Club soci (di seguito A.C.), sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; adotta atti e assume comportamenti conformi al presente Statuto, alla normativa sulle società *"in house providing"* e alle regole di governance e ai relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi disciplinati dai Regolamenti di Governance delle Società Partecipate (di seguito "Regolamenti") adottati dagli A.C. partecipanti.

I soci pubblici esercitano il controllo sulla società tramite la partecipazione dei loro rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all' assemblea, nonché tramite gli strumenti di "controllo analogo" disciplinati nel presente statuto, le cui modalità di esercizio congiunto sono regolate da appositi accordi extra-sociali tra i soci ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto.

Art.2 - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Ivrea (TO), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese; il trasferimento di sede all'interno del territorio di tale Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifiche dello Statuto.

La società potrà altresì istituire e sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie e/o operative (uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, ecc.) sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci, la cui istituzione e tenuta risponde ad un interesse sociale meritevole di tutela, sul quale potranno essere annotati anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla sede legale.

Art.3 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale, strettamente necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali dei Soci aderenti, come individuate dall'art. 4 dello statuto dell'ACI.

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto di cui all'art.36, e ha ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, nonché la produzione di servizi di interesse economico generale dell'automobilismo italiano, ed in tale ambito potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione di servizi amministrativi e tributari nel campo dell'automobilismo verso i soci e gli automobilisti in generale, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo agli Automobile Club soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;
- servizi di acquisizione di nuovi associati ACI e di promozione volti all'incremento della compagine associativa a favore degli A.C. soci;
- la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva automobilistica;
- la promozione e lo sviluppo del turismo locale, nazionale ed internazionale;

- la formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale e la formazione nei confronti dei conducenti di veicoli a motore, nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazione ACI;
- ogni altro servizio strumentale alle attività degli A.C. aderenti rientrante nei relativi scopi statutari.

La società può compiere, nel rispetto degli indirizzi dei soci, tutte le attività e le operazioni connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.
La società, nell'ambito delle funzioni delegate dagli enti aderenti, può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, al fine di favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.
La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.
Le suddette operazioni dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci.
In conformità alle disposizioni di Legge vigenti, la società dovrà realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4 Impegni dei Soci pubblici partecipanti

Nell'affidamento di servizi alla Sirio Service S.r.l., i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:
1. Ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
2. A fornire alla Società Sirio Service S.r.l. la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

Art. 5 - Durata

La durata della società è fissata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO SECONDO – CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di Legge.
La quota di capitale pubblico (ove per capitale pubblico devono intendersi anche società di diritto privato controllate da enti pubblici), non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto della soglia indicata.
Potranno essere soci della Società esclusivamente enti pubblici, consorzi tra enti pubblici e società pubbliche. La partecipazione da parte di nuovi soci avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'assemblea dei soci.
Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.
Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.
La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica certificata, ai fini stabiliti dal presente statuto.
Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 7 - Trasferimento delle quote

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.
In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.
Le quote dovranno essere offerte in opzione agli altri soci tramite gli amministratori.
I soci potranno esercitare il diritto di opzione entro un mese dalla notifica del prezzo: ciascun socio avrà diritto all'opzione anche sulle quote non optate da altri aventi diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni, in tal caso l'opzione deve peraltro esercitarsi su tutte le quote in vendita.
Scaduto il termine di cui sopra, il diritto di opzione sarà estinto se non esercitato, ed il socio che intende cedere la quota sarà libero di fare tale vendita a soggetti pubblici terzi entro ulteriori sei (6) mesi, nel rispetto di quanto di seguito specificato.
I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della società.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Art. 8 - Finanziamento dei Soci

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 9 - Organi della Società

Sono organi della Società:
a) l'Assemblea;
b) l'Organo Amministrativo;
c) l'Organo di Controllo, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea dei soci;
d) il Revisore Legale, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea dei soci.
E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10 – Decisioni dei Soci e Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed essendo i soci gli Automobile Club aderenti, o società controllate dagli stessi, l'Assemblea è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze a loro spettanti ai sensi e per gli effetti dello Statuto ACI e delle ulteriori disposizioni e regolamenti che disciplinano gli Automobile Club aderenti.
L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, anche in considerazione del particolare ruolo di incidenza dei soci sulla gestione secondo le logiche del controllo analogo.
Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) l'individuazione della struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina e/o revoca degli amministratori e nomina del Presidente, in caso di organo amministrativo collegiale;
d) la nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale;
e) la nomina del direttore generale e dei corrispondenti poteri;
f) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo, del revisore legale e del direttore generale;
g) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
h) lo scioglimento della società e le deliberazioni conseguenti;
i) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
j) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
k) l'alienazione di beni immobili di proprietà della società;
l) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;
m) l'assunzione di prestiti di valore superiore a euro 20.000,00;
n) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore.

Qualora gli atti sopra citati costituiscano "operazioni rilevanti" ai sensi dell'art. 36, occorrerà la preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Coordinamento dei Soci istituito ai sensi dell'art. 34.

Art.11 - Formazione delle decisioni dei soci

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei Soci; il voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.
Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a) sulla base del consenso espresso per iscritto;
a) con il metodo assembleare.

Eccettuati i casi in cui la Legge od il presente statuto prevedono l'adozione del metodo assembleare, le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.
In ogni caso, qualunque sia il metodo adottato, le decisioni dei soci si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge, salvo nei casi previsti dalle lettere g), h), i) e j) del precedente articolo 10), per i quali occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Art.12 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette ai soci.
I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'organo amministrativo. La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla società il suo consenso.
La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, ai

componenti dell'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:
- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni dell'Organo di Controllo;
- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.
Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del precedente articolo 10; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art.13 - Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea é convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori, all'organo di controllo e al revisore contabile, se nominati, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.
Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda da uno dei soci, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.
Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e, se nominato, l'organo di controllo, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Partecipazione del Socio a mezzo di Rappresentante

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può comunque essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.
Ai soci intervenuti in Assemblea possono essere conferite non più di due (2) deleghe da altri soci.

Art.15 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.
L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.
Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.
In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge; qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga necessario o opportuno, potrà richiedere che il verbale venga sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art.16 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero le eventuali modalità alternative che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui ai punti che precedono.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento e vengano meno le condizioni di cui sopra, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art.17- Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Art.18 - Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art.19 - Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.20 - Struttura dell'Organo Amministrativo

Secondo quanto deciso dai Soci all'atto della nomina e nel rispetto delle norme vigenti in materia di società a controllo pubblico, l'amministrazione della società è affidata, alternativamente:

a) ad un Amministratore Unico;
a) ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge; gli A.C. soci possono stabilire congiuntamente, ai fini del conferimento dell'incarico di amministratore delle *Società*, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i Soci stabiliscono il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla propria competenza.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo e il rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Agli organi di amministrazione si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Gli amministratori sono rieleggibili.
I Soci possono revocare il mandato agli amministratori o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.
La revoca e la sostituzione sono decise dai Soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. Possono, altresì, essere decise dai soci, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.
Le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo, di cui all'art. 36, costituiscono giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.
Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso, l'organo di controllo eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo.
L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui alla normativa vigente in materia di società pubbliche.
L'Organo Amministrativo può delegare ad un solo amministratore parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.
E' vietata la corresponsione ai componenti degli organi sociali di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.
La carica di amministratore è incompatibile con quella di direttore generale.

Art.21 - Poteri di amministrazione

L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dei soci, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dei Soci e con le eventuali limitazioni poste dai Soci all'atto della nomina.
In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le ulteriori modalità che i Soci stessi riterranno di stabilire, anche con accordi extra-societari.

Art.22 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua vece al Vice Presidente, se nominato), nonché all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro, entro i limiti della delega agli stessi conferita.
L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Art.23 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci che possono attribuire agli amministratori un compenso annuo per l'intero periodo di durata della carica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di società a controllo pubblico e dei Regolamenti di Governance emanati dagli A.C. soci. Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo anche in

relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano già provveduto i soci in occasione della nomina, può eleggere tra i suoi membri un Vicepresidente la cui carica è attribuita al solo fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento é avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.25 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo proponga il Presidente e nessuno degli amministratori o l'Organo di Controllo si oppongano, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento, opportunamente sottoscritto, alla società entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo

Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:
- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- le eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Art.26 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art. 27 – Poteri dell'Amministratore Delegato

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, se nominato, sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili per legge.

Restano in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto sono da intendersi come non delegabili, i seguenti atti gestionali ed amministrativi:

a. acquisto e/o vendita di beni mobili registrati e/o di diritti su tali beni;
b. assunzione e/o licenziamento di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
c. conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);
d. atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione purché non di competenza dell'Assemblea ai sensi del presente statuto;
e. atti di ogni genere e tipo che comportino un impegno di spesa, oppure un pagamento, per importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art.28 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

In assenza di un Consigliere Delegato, previa autorizzazione dei soci, l'Organo Amministrativo può delegare al Presidente i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di cui all'articolo 27, con le stesse limitazioni ivi indicate.

TITOLO QUINTO - CONTROLLO

Art.29 - Organo di Controllo e Revisione Legale

L'assemblea deve nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore.

La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è obbligatoria.

Art.30 - Organo di Controllo

Il controllo della Società è affidato, alternativamente:

- ad un Sindaco Unico;
- ad un Collegio Sindacale, composto da tre (3) sindaci effettivi e da due (2) sindaci supplenti.

L'Organo di Controllo avrà competenze e poteri previsti dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 del Codice Civile; l'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di genere.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle direttive emanate dai soci, l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo.

Art.31 - Revisione Legale

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; tuttavia, ove consentito, con decisione dei Soci la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'Organo di Controllo, a un Revisore Legale o a una Società di Revisione iscritti all'apposito registro.

Si applicano al Revisore Legale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il Revisore Legale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 32 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario che può essere inclusa in apposita sezione della relazione sulla gestione, è presentato al socio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 33 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalle decisioni dei soci relative all'approvazione del bilancio.

TITOLO SETTIMO – AFFIDAMENTI IN HOUSE PROVIDING

Art. 34 – Affidamenti "in house providing"

La gestione dei servizi per conto dei soci pubblici avviene tramite affidamento "in house providing" e mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.

La società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte dei soci pubblici partecipanti analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi.

Con appositi accordi extrasociali i soci istituiscono un organismo denominato Comitato di Coordinamento dei Soci (di seguito Comitato) attraverso il quale gli A.C. partecipanti potranno esercitare in forma congiunta un puntuale controllo sulle scelte gestionali e operative della Società.

Art. 35 – Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 36 - Controllo Pubblico Analogo

Nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di governance degli A.C. soci, gli stessi A.C. esercitano sulla Società controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione nonché del rispetto delle procedure e controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Il controllo ex-ante è esercitato dagli A.C. partecipanti in fase di pianificazione e elaborazione del budget da parte delle Società in house, con le modalità e le procedure definiti nei Regolamenti di governance degli A.C. soci.

Il budget e il piano delle attività sono sottoposti all'approvazione dell'Organo Amministrativo della società e inviati al Comitato unitamente ai fabbisogni di personale e alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a quarantamila euro.

La Società è tenuta a conformare il budget, il piano delle attività e la gestione operativa alle eventuali direttive emanate dal Comitato in forza dei vigenti "Regolamenti per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottati dagli A.C. soci ai sensi della L. 125/2013.

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra il Comitato e la Società volti ad assicurare, in corso di gestione la coerenza tra il budget delle società e i report economici infrannuali.
Il controllo analogo contestuale è inoltre esercitato dagli Enti partecipanti, per le operazioni qualificate "rilevanti", con le modalità previste dagli accordi extra-sociali; sono definite operazioni rilevanti quelle che per la loro natura straordinaria devono preventivamente essere approvate dal Comitato di Coordinamento dei Soci.
Rientrano in ogni caso in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- acquisizioni e cessioni di aziende e rami d'azienda;
- patti parasociali;
- fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- operazioni sul capitale sociale;
- costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- emissione di strumenti finanziari;
- acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
- modifiche relative all'oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione;
- assunzione di personale a tempo indeterminato;
- ogni altra operazione qualificata come rilevante dai Soci tramite il Comitato di Coordinamento.

Nel corso della gestione, le *Società* in house devono inoltre trasmettere ai Responsabili Trasparenza e Anticorruzione degli A.C., con la periodicità prevista dai Regolamenti di governance dei soci, un rapporto sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.
I soci possono inibire all'organo amministrativo della Società, attraverso il Comitato, il perfezionamento di atti e negozi giuridici e di porre in essere attività che gli stessi ritengano contrari all'interesse degli A.C. partecipanti. Il Presidente del Comitato, anche su segnalazione di un Presidente degli A.C. soci, può disporre, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla gestione della Società.

Il controllo ex post è esercitato dagli A.C. attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

- il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso agli A.C. soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentate degli AC nell'Assemblea;
- i rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell'esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca

degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza, sono trasmessi al Comitato al termine di ciascun esercizio.

Art. 37 - Obblighi di informativa e trasparenza

La società è obbligata al rispetto di stringenti obblighi di trasparenza nell'azione e nell'organizzazione amministrativa.

L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici anche al fine di favorire l'esercizio del controllo analogo nelle forme e con le modalità definite nel presente statuto:

1. con cadenza annuale (entro il mese di febbraio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo;
2. entro luglio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente, nonché una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione dei servizi;
3. con cadenza annuale, contestualmente al bilancio d'esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà predisporre.

Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvati e sottoscritti, sono resi disponibili ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura dell'Organo Amministrativo.

Gli Amministratori, l'Organo di Controllo e il Revisore, ove esistano, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Liquidazione

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In tale fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 39 Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;

- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art.2497 quater del codice civile.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art.2473, 3° comma, del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che esplichi i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile

Art. 40 - Competenza Giurisdizionale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

Art. 41 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.

In originale firamto
BARRA Pino
CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)